

TI_GERICHTE 12.1995.2 vom 25. September 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.2

FR: TI_GERICHTE 12.1995.2 du 25 septembre 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.2 del 25 settembre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

In virtù dell'art. 33 LCA, salvo disposizione contraria della legge federale sul contratto d'assicurazione, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conclusa, eccettoché il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che le clausole che escludono la copertura assicurativa devono essere interpretate in maniera restrittiva (DTF 118 II 344; RUA XIV n° 38) e che nel caso in cui le stesse presentino delle ambiguità si deve senz'altro decidere a sfavore dell'assicuratore (sentenza DTF citata).

E. 2

La polizza assicurativa che ci occupa (doc. B) copre la responsabilità del garage verso terzi per sinistri causati nell'ambito della sua attività professionale: in pratica viene coperto il rischio di perdita patrimoniale che l'assicurato potrebbe subire per una pretesa di risarcimento del danno formulata nei suoi confronti dal cliente a seguito di un'attività prevista nella polizza stessa (sentenza DTF citata; Brehm, *Le contrat d'assurance de responsabilité civile*, Losanna 1983, p. 57 n. 179). Visto quanto precede, ci si potrebbe innanzitutto domandare, come per altro chiesto espressamente dall'appellante, se la petizione non debba già essere respinta per il fatto che l'attrice non ha per nulla provato che un'eventuale pretesa del cliente nei suoi confronti sarebbe fondata. La questione può tuttavia rimanere indecisa, atteso che, come vedremo nel seguito, la petizione deve comunque essere respinta per altri motivi.

E. 3

In base all'art. 31 A CGA, la cui applicazione nella fattispecie è del tutto pacifica, "l'assicurazione comprende, in modificazione parziale dell'art. 7 K e L delle CGA, la responsabilità civile in seguito alla sottrazione, al danneggiamento o alla distruzione di veicoli a motore di terzi (...), rimessi allo stipulante per essere custoditi, trasformati o per altri scopi simili, 1. ...; 2. in occasione di corse di prova eseguite sugli abituali tratti di prova locali, in relazione con lavori di riparazione o di manutenzione ...". Nel caso di specie è chiaro che il 24 aprile 1990 il _____ avrebbe dovuto verificare con un giro di prova su strada se il problema all'alimentazione della Lancia _____, appena riparata, fosse effettivamente stato risolto (teste _____). Tale circostanza, che sembrerebbe avallare la tesi dell'attrice, secondo cui l'evento sarebbe tranquillamente coperto dalla polizza, non comporta tuttavia ancora l'accoglimento della petizione.

E. 4

Sempre in base al punto 2 dell'art. 31 A CGA "questa copertura è tuttavia accordata soltanto se il veicolo è munito delle targhe di controllo del cliente ..., se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta per la relativa categoria, e se non si tratta di un veicolo preso per un'esposizione, una dimostrazione, o per la vendita". A giudizio di questa Camera -e per altro anche del Pretore (sentenza p. 5), il quale tuttavia non ne ha tratto le debite conclusioni- è evidente che in un secondo momento, quando cioè lo _____ accettò di accompagnare il _____, il giro di verifica della riparazione all'alimentazione assunse incontestabilmente pure i connotati di un giro dimostrativo o comunque finalizzato alla vendita, ciò che in base agli accordi contrattuali escludeva inequivocabilmente la copertura assicurativa.

E. 4.1

Che l'intenzione dello _____ fosse quella di effettuare un giro di prova, e non certo semplicemente di partecipare alla verifica della bontà della riparazione all'alimentazione del veicolo, oltre che logico (a che pro egli avrebbe voluto partecipare ad una prova di verifica dell'alimentazione?), è stato chiaramente provato dalle testimonianze _____ (doc. F), _____ (p. 1 e verbale di polizia, doc. E) e dello stesso _____ (p. 2 e verbale di polizia, doc. E). Quest'ultimo ha pure precisato di essere interessato all'acquisto di un'auto di quel genere, fermo restando però che l'eventuale acquisto sarebbe entrato in linea di conto solo in un secondo momento (teste _____). Passando dalle intenzioni ai fatti, appare incontestabile che il giro assunse effettivamente un carattere dimostrativo e che lo stesso fosse finalizzato ad un'eventuale vendita. Mentre il carattere dimostrativo del giro di prova è chiaramente provato dal fatto che durante lo stesso il _____ descrisse ed illustrò al passeggero le caratteristiche dell'auto (teste _____ p. 2) e meglio le prestazioni ed alcune particolarità del veicolo (verbale di polizia _____, doc. E), la circostanza per cui il giro fosse finalizzato alla vendita di un'auto di quel genere risulta dal fatto che i due discussero in merito ai termini ed alle modalità di consegna (teste _____ p. 1) rispettivamente sul prezzo e sullo sconto concesso dal garage (verbale di polizia _____ i, doc. E; teste _____ p. 2). Tanto basta per ritenere dato un caso di esclusione della copertura.

E. 4.2

Oltretutto va rilevato che l'incidente avvenne sicuramente in una fase dimostrativa e non certo in quella di verifica della riparazione. Se è vero che il problema dell'alimentazione doveva essere verificato su strada facendo girare il motore ad alto regime (teste _____), è tuttavia evidente che tale verifica non andava effettuata eseguendo la pericolosa manovra che ha portato all'incidente: ammesso -ma non concesso- che ciò implichi la necessità di dover circolare a velocità particolarmente elevate (ma in tal caso il conducente meglio avrebbe fatto a scegliere un percorso che avrebbe consentito tali velocità), non è infatti ammissibile che per verificare una riparazione si abbordino curve a 80 km/h in presenza di un limite di soli 50 km/h (cfr. doc. E). In realtà, la manovra appena descritta, effettuata dal _____ dopo che questi aveva verbalmente descritto allo _____ le prestazioni e le particolarità del veicolo, aveva lo scopo di provare al passeggero la capacità di accelerazione, la maneggevolezza e la tenuta di strada del veicolo e quindi di impressionarlo positivamente: è infatti notorio che una persona che si indirizza verso un'auto come una Lancia _____, lo faccia anche, se non proprio, per le sue particolari prestazioni sportive. Fatto sta che lo _____ rimase senz'altro

impressionato dalla dimostrazione (come risulta dal suo verbale presso la polizia, doc. E, dove egli ebbe modo di riferire come il _____ “passato l’abitato di _____ e meglio circa all’altezza dei campi da tennis, scalava dalla terza marcia alla seconda, schiacciando l’acceleratore. La vettura aveva come uno sbalzo ed accelerava in modo tale che io restavo praticamente senza fiato, schiacciato contro il sedile ...”).

E. 5

Il fatto che l’auto fosse di proprietà del _____ stesso non modifica in alcun modo la situazione. Tutt’altro. Nella misura in cui fu lui a guidarla, ed in abiti civili (teste _____ p. 2), si potrebbe addirittura ipotizzare che egli l’avesse voluta provare non nella sua qualità di capo officina, bensì come cliente del garage, ciò che escluderebbe l’applicazione del contratto di assicurazione RC, che evidentemente copre solo i danni provocati nell’ambito dell’attività professionale dallo stipulante, rispettivamente dai suoi aventi causa (art. 59 LCA). Allo stesso modo, nella misura in cui egli propose al cliente l’acquisto della sua macchina (teste _____ p. 2 e verbale di polizia, doc. E; teste _____ p. 1 e verbale di polizia, doc. E), invece di una del garage, si potrebbe pure ipotizzare che egli non agisse più a nome e per conto del datore di lavoro, bensì a titolo privato: anche in tal caso non vi sarebbe alcuna copertura.

E. 6

Dovendosi chiaramente accogliere l’appello e respingere la petizione, può infine restare aperta la questione a sapere se la colpa del _____ nell’incidente per aver crassamente violato i limiti di velocità nell’abbordare una curva -colpa per altro già sanzionata amministrativamente con un ammonimento (teste _____ p. 1) e penalmente con una multa di fr. 500.-- avrebbe giustificato una riduzione, o addirittura la soppressione delle prestazioni assicurative (art. 14 cpv. 2 e 3 LCA).

E. 7

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 28 dicembre 1994 della _____ è accolto e di conseguenza la sentenza 30 novembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, viene così riformata: 1. La petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 1’000.-, e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico della parte attrice, _____ con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 4’000.- a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in a) tassa di giustizia _____ fr. 980.- b) spese _____ fr. 20.- Totale fr. 1’000.- da anticiparsi dall’appellante, vanno caricate alla parte appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili di appello. III. Intimazione a: _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il
presidente _____ Il segretario _____